

BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2022-2023
NOTA INTEGRATIVA
ALLEGATO G ART. 11 D.LGS. 118/2011

INDICE

1. Introduzione 5

 1.1. Criteri generali di formazione del Bilancio 5

 1.2. Criteri di valutazione adottati nella determinazione delle previsioni di Bilancio 5

2. Previsioni di entrata 7

3. Previsioni di spesa 8

 3.1. Fondo di riserva 10

 3.2. Limiti di spesa fissati dalla normativa nazionale 10

 3.3. Accantonamento al Fondo passività potenziali..... 12

 3.4. Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 13

 3.5. Elenco quote vincolate ed accantonate del risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2019..... 14

 3.6. Entrate e Spese non ricorrenti 14

 3.7. Ulteriori informazioni 16

1. Introduzione

La presente nota integrativa è redatta ai sensi ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

1.1. Criteri generali di formazione del Bilancio

Il bilancio di previsione finanziario dell'Agenzia della mobilità piemontese è redatto conformemente ai principi indicati dall'art. 151 (Principi di programmazione) e dall'art. 162 (Principi di bilancio) del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 si compone del bilancio di previsione finanziario, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e della presente nota integrativa ed è riferito al triennio 2020-2022.

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi ed in applicazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. è redatto nel rispetto dei principi contabili generali di cui all'allegato 1 al suddetto decreto, nonché in osservanza dei principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria di cui rispettivamente agli allegati n. 4/1 e n. 4/2 del citato decreto legislativo.

I principi contabili generali, o postulati, di cui sopra sono i seguenti:

1. Principio dell'annualità;
2. Principio dell'unità;
3. Principio dell'universalità;
4. Principio dell'integrità;
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità;
6. Principio della significatività e rilevanza;
7. Principio della flessibilità;
8. Principio della congruità;
9. Principio della prudenza;
10. Principio della coerenza;
11. Principio della continuità e della costanza;
12. Principio della comparabilità e della verificabilità;
13. Principio della neutralità;
14. Principio della pubblicità;
15. Principio dell'equilibrio di bilancio;
16. Principio della competenza finanziaria;
17. Principio della competenza economica;
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

1.2. Criteri di valutazione adottati nella determinazione delle previsioni di Bilancio

Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione e del suo aggiornamento nonché nel Programma Triennale dei servizi 2019 - 2021 approvato con D.G.R. 7-1782 del 31 luglio 2020 e sono redatte, ai sensi di legge, in termini di competenza e di cassa con riferimento all'esercizio 2021 e in termini di sola competenza con riferimento agli esercizi 2022 e 2023.

L'esercizio 2021 del bilancio di previsione finanziario pareggia in termini di competenza a Euro 706.955.719,57 ed in termini di cassa a Euro 873.121.191,03, mentre i successivi esercizi 2022 e 2023 pareggiano rispettivamente in termini di sola competenza a Euro 609.197.856,92 e a 609.227.522,60.

La differenza negli stanziamenti tra l'esercizio 2021 e gli esercizi successivi è imputabile alla situazione epidemiologica da COVID-19 in corso; infatti con più provvedimenti lo Stato ha stanziato maggiori risorse per il TPL; gli importi sono trasferiti dalla Regione Piemonte all'Agenzia e risultano destinati per l'attivazione dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale e per compensazione dei mancati ricavi da traffico.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 12 febbraio 2021 si è proceduto all'approvazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020.

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020 è pari ad Euro 27.558.401,95 e così distinto:

- Parte accantonata Euro 7.135.257,77;
- Parte vincolata Euro 20.224.584,64;
- Parte disponibile Euro 198.559,38;

applicati in spesa sull'anno 2021, in quanto fondi vincolati ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., destinati:

- per Euro 7.137.257,77 alla copertura di fondi di accantonamento (di cui alla Missione 20 Programma 03);
- per Euro 795.115,37 alla copertura dell'iscrizione in spesa delle somme derivanti da trasferimenti regionali di conto capitale a destinazione vincolata accertati nel corso dell'esercizio 2019 e precedenti,

preso atto che il restante importo dell'avanzo vincolato deriva:

- per Euro 16.878.431,05, come da Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n- 2 del 12 febbraio 2021 con cui si è provveduto ad applicare, al bilancio dell'esercizio provvisorio, l'avanzo vincolato come risultante dal risultato di amministrazione presunto, per un importo di € 16.878.431,05 accertati con Determinazione n. 784 del 31/12/2020 a fronte della Determinazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte n. 3678/2020 del 30/12/2020, di impegno a favore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese "quale anticipazione dei finanziamenti statali destinati a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel settore del trasporto pubblico locale e i servizi aggiuntivi autorizzati nel 2020 durante il periodo dell'emergenza sanitaria da COVID 19 ex decreto interministeriale MIT—MEF 541/2020";
- per Euro 210.065,21 relativamente agli accertamenti dell'esercizio 2020 e degli esercizi pregressi per i progetti europei Mobilab, Cuore Dinamico, CO&GO e T.V.A. di cui Euro 165.731,00 per accantonamenti per eventuale restituzione somme non dovute nell'ambito dei progetti europei;
- per Euro 2.505.721,41 per vincoli formalmente attribuiti dall'Ente relativamente conferimento del fondo di dotazione dei comuni consorziati;

L'equilibrio economico-finanziario di parte corrente è ottenuto sull'esercizio 2020 tramite l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione, pari ad Euro 26.522.715,04.

Sugli esercizi 2022 e 2023 le entrate correnti garantiscono autonomamente l'equilibrio corrente.

L'equilibrio economico-finanziario di parte capitale sul 2021 è invece garantito per Euro 194.998,00 dalle entrate correnti che residuano dopo il finanziamento delle spese correnti.

L'equilibrio di parte capitale è garantito per Euro 196.164,00 da entrate correnti per l'esercizio 2022, e sul 2023, da entrate correnti per Euro 157.653,00.

2. Previsioni di entrata

La voce principale dell'entrata dell'Agenzia della mobilità piemontese è rappresentata dal titolo 2 "Trasferimenti correnti", tipologia 01 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" e la rispettiva formulazione sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023 trova il principale fondamento nel Programma Triennale dei servizi 2019 - 2021 approvato con D.G.R. 7-1782 del 31 luglio 2020 che quantifica puntualmente in Euro 535 milioni l'impegno finanziario regionale per l'annualità 2019 e seguenti, e nella Determinazione n. 4223 del 11/12/2019 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica che ha proceduto ad impegnare l'importo di Euro 535.000.000,00 per anno per le annualità 2020 e 2021.

Le risorse Regionali che finanziano le seguenti voci:

- trasferimento alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico degli oneri derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. comparto autoferrotranvieri 2004-2007, Euro 39 milioni;
- spese inerenti i contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e ferro compresa quota IVA non coperta da contributo dello Stato, ed eventuali trasferimenti agli Enti locali che non hanno ancora aderito trasferito il Contratto di Servizio al Consorzio, Euro 491,1 milioni;
- spese di funzionamento dell'Agenzia della mobilità piemontese, comprensive di eventuali somme da trasferirsi a terzi per rimborsi di spese di personale o partecipazione alle spese gestionali, Euro 4,9 milioni.

Anche con riferimento al 2022 e al 2023, le previsioni di trasferimenti correnti da Regione sono stimate in Euro 535 milioni di cui 39 milioni per il trasferimento alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico degli oneri derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. comparto autoferrotranvieri 2004-2007, ed Euro 4,9 milioni per spese di funzionamento dell'Agenzia della mobilità piemontese, comprensive di eventuali somme da trasferirsi a terzi per rimborsi di spese di personale o partecipazione alle spese gestionali.

Le previsioni di entrata relative al titolo 2 "Trasferimenti correnti" comprendono inoltre gli eventuali trasferimenti aggiuntivi da parte di singoli Enti locali piemontesi volti al finanziamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma aggiuntivi rispetto a quelli minimi finanziati dalla Regione; tali previsioni sono pari ad Euro 14,6 milioni comprensivi di Euro 2.500.000,00 annui da parte della Città di Torino per il finanziamento della metropolitana per gli anni 2020 e 2021. Le previsioni relative al biennio 2022-2023 prevedono una contrazione dei trasferimenti e sono pari ad Euro 11,80 milioni per l'anno 2022 ed Euro 9,3 per l'annualità 2023.

Infine, all'interno del titolo 2 "Trasferimenti correnti" sono previste le somme trasferite dallo Stato quale contributo parziale sull'IVA pagata in riferimento ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale come previsto dall'art. 9, comma 4, della Legge n. 472/1999. L'importo previsto è calcolato sulla base del valore complessivo delle somme imponibili relative ai contratti di servizio previsti sull'anno di riferimento e sulla base della normativa nazionale di riferimento. Le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono pari ad Euro 14,90 milioni/annui ovvero ad una stima del contributo pari a circa il 3,2% annuo dell'imponibile dei contratti di servizio.

Le previsioni di entrata inerenti il titolo 3 "Entrate extratributarie" sul triennio 2021-2023 per Euro 60.000,00 sull'esercizio 2021 sono costituite dalla previsione delle sanzioni e penali sulla base dell'andamento agli esercizi precedenti e per Euro 70.000,00 dai rimborsi per gli oneri a carico delle aziende per il servizio di TPL.

Relativamente all'anno 2021 sono previste entrate in conto capitale da Regione per Euro 15.000.000,00 volti all'erogazione di contributi a imprese per investimenti di rinnovo del materiale rotabile, e per Euro 98.801,00 quale contributo ministeriale, per il tramite della Regione Piemonte per il finanziamento dell'acquisto di un mezzo destinato al trasporto per vie d'acqua.

Le previsioni sul titolo 9 "Entrate per conto terzi e per partite di giro" ammontano ad Euro 50,78 milioni sul 2021 ed Euro 46,73 milioni sul biennio 2022-2023 e sono riconducibili a ritenute erariali, previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché alla scissione dei pagamenti IVA.

3. Previsioni di spesa

Le previsioni di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono ripartite sulle seguenti missioni 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", 20 "Fondi e accantonamenti" e 99 "Servizi per conto terzi". Le previsioni inerenti la missione 10 sono imputate sul programma 01 "Trasporto ferroviario", sul programma 02 "Trasporto pubblico locale" e sul programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" come esposto nella seguente tabella.

Missione 10 - Programma 01 "Trasporto ferroviario"					
Titolo	Macrovoce	Competenza 2021	Cassa 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
1	Redditi da lavoro dipendente	574.004,25	662.426,92	572.104,25	572.104,25
1	Imposte e tasse a carico dell'Ente	50.693,14	61.312,03	50.693,14	50.693,14
1	Acquisto di beni e servizi	229.440.443,67	301.166.300,22	227.537.889,00	227.458.697,00
1	Trasferimenti correnti	13.342.441,45	13.344.222,70	17.746,00	17.746,00
1	Interessi passivi	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
1	Rimborsi e poste correttive delle entrate	121.755,41	135.838,21	121.755,41	121.755,41
1	Altre spese correnti	48.090,00	7.790,00	48.090,00	7.790,00
2	Investimenti fissi lordi	30.978,00	31.497,08	30.978,00	25.658,00
TOTALE Trasporto ferroviario		243.612.965,92	315.413.947,16	228.383.815,80	228.259.003,80

Missione 10 - Programma 02 "Trasporto pubblico locale"					
Titolo	Macrovoce	Competenza 2021	Cassa 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
1	Redditi da lavoro dipendente	937.154,30	1.082.653,19	934.054,30	934.054,30
1	Imposte e tasse a carico dell'Ente	78.517,40	95.342,30	78.517,40	78.517,40
1	Acquisto di beni e servizi	319.815.615,88	407.250.305,78	286.746.338,82	284.014.735,50
1	Trasferimenti correnti	63.370.886,08	80.170.744,76	43.375.307,83	43.804.885,44
1	Interessi passivi	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
1	Rimborsi e poste correttive delle entrate	205.533,34	228.512,55	198.653,56	198.653,56
1	Altre spese correnti	264.889,86	60.634,03	78.410,00	12.710,00
2	Investimenti fissi lordi	128.945,00	129.791,91	128.945,00	128.945,00
2	Contributi agli investimenti	15.838.035,37	16.061.039,18		
TOTALE Trasporto pubblico locale		400.647.017,23	505.086.463,70	331.547.666,91	329.179.941,20

Missione 10 - Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua"					
Titolo	Macrovoce	Competenza 2021	Cassa 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
1	Acquisto di beni e servizi	165.000,00	188.979,72	165.000,00	165.000,00
1	Trasferimenti correnti	40.890,81	40.890,81		
2	Investimenti fissi lordi	71.633,60	35.075,00	72.799,60	39.608,60
2	Contributi agli investimenti	197.600,60	98.799,60	494.005,61	49.400,00
TOTALE Trasporto pubblico locale		475.125,01	363.745,13	731.805,21	254.008,60

TOTALE Missione 10		644.735.108,16	820.864.155,99	560.663.287,92	557.692.953,60
---------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Fatti salvi i casi in cui la spesa sia specificatamente imputabile ad un singolo programma, come ad esempio i contratti di servizio, la ripartizione delle spese di cui sopra avviene generalmente nella misura del 38% sul programma 01 e del 62% sul programma 02.

Con riferimento al programma "Trasporto ferroviario", all'interno della macrovoce acquisto di beni e servizi si prevedono, tra altro:

- Euro 226,84 milioni inerenti i contratti di servizio per trasporto ferroviario 2021-2022-2023, IVA inclusa;

Con riferimento al programma "Trasporto pubblico locale", all'interno della macrovoce acquisto di beni e servizi si prevedono, tra altro:

- Euro 288,44 milioni inerenti i contratti di servizio per trasporto pubblico locale per il 2021, IVA inclusa.

- Euro 285,87 milioni inerenti i contratti di servizio per trasporto pubblico locale per il 2022, IVA inclusa.
- Euro 283,37 milioni inerenti i contratti di servizio per trasporto pubblico locale per il 2023, IVA inclusa.

Le somme da trasferirsi alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. comparto autoferrotranviari 2004-2007 sono imputate su ciascun esercizio del triennio nella misura di Euro 39 milioni sul programma "Trasporto pubblico locale". All'interno dei trasferimenti correnti del programma "Trasporto pubblico locale" sono inclusi, Euro 2,9 milioni a favore degli Enti locali che non hanno ancora trasferito il Contratto di Servizio al consorzio.

L'Agenzia, con deliberazione del C.d. A. n. 12 del 11 aprile 2019, ha ridefinito il proprio fabbisogno per il triennio 2019-2021 nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla previsione normativa contenuta nell'art. 1, comma 562 del D.Lgs. 296/2006, applicabile all'Agenzia in quanto ente non soggetto al patto di stabilità.

Tale norma prevede che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e che le assunzioni di personale debbano essere effettuate nei limiti delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute negli anni precedenti (come chiarito successivamente).

Tale norma anche alla luce delle novità normative introdotte dal c.d. decreto Milleproroghe (DL decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 8 del 28 febbraio 2020,) e dal c.d. decreto Crescita (DL 34/2019 convertito nella legge 58/2019) continua a trovare applicazione per Agenzia non rientrando nelle casistiche contemplate da predetti provvedimenti.

Mentre il limite di spesa del 2008 è superabile, in quanto fotografa non solo un anno in cui l'Agenzia rispetto alla dotazione organica allora prevista aveva un contingente di personale in servizio inferiore, per via delle disposizioni di legge che limitavano le assunzioni, ma anche perché era un "altro" Ente, in quanto i compiti e le funzioni assegnati dall'allora vigente L.R. 1/2000 all'Agenzia erano sostanzialmente diversi e limitati rispetto a quelli odierni, oggetto di una sostanziale riforma da parte del legislatore regionale con le modifiche apportate alla L.R. 1/2000 dalle LL.RR. 1/2015 e 9/2015, rimane il limite del turn over.

Con riferimento a limite del turn over, di cui all'art. 1 comma 562 del D.lgs. 296/2006, fatta salva la copertura dei Posti da fabbisogno mediante mobilità in ingresso di personale proveniente da enti sottoposti ai limiti di spesa per le assunzioni di personale, le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato che l'Agenzia potrà effettuare nel triennio 2019-2021 sono state limitate a n. 5 (corrispondenti al numero di cessazioni del rapporto di lavoro con l'Agenzia verificatesi nel periodo 2014-2018). A oggi le assunzioni previste non sono state ancora effettuate.

Tra le azioni di reclutamento previste all'interno del PTFP 2019-2021, è stata prevista la copertura dei posti previsti nel fabbisogno mediante mobilità in ingresso del personale proveniente da enti sottoposti ai limiti di spesa per le assunzioni di personale. In particolare, all'interno del piano è stato previsto che l'Agenzia potesse procedere all'avvalimento del personale distaccato e comandato dagli enti consorziati e, in particolare, dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e dalle Province allorquando saranno sottoscritte le specifiche convenzioni i cui schemi sono stati approvati con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia del 22/12/2017 n. 40/2017 e con D.G.R. n. 53-5995 del 24 novembre 2017 "Approvazione schemi di convenzione afferenti il personale ai sensi dell'art. 3 comma 10 L.R. n. 23/2015 riguardo alla gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale."

A seguito all'espletamento della procedura che ha dato attuazione alla "Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4

gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23" sottoscritta da Agenzia e Città metropolitana l'ente si è avvalso di n. 5 dipendenti in comando a tempo pieno n. 1 dipendente a tempo parziale della Città Metropolitana. Avendo la Convenzione la durata di tre anni, è stato adeguato stanziamento a copertura degli costi relativi al personale comandato presso l'Agenzia, sulla base della certificazione dei costi fornita dalla Città Metropolitana di Torino (prot. Agenzia n. 874 del 19/01/2019). Nel corso del 2019, 4 dipendenti in comando a tempo pieno hanno usufruito della possibilità di trasferirsi tramite mobilità all'Agenzia. Di questi due hanno cessato l'attività.

Dal mese di novembre 2020 sono state attivate analoghe convenzioni con la Provincia di Biella e Asti, con le quali l'Agenzia si avvale di n. 1 dipendente comandato di ciascuna Provincia.

Dal mese di dicembre 2020 è stata attivata analoga convenzione con la Provincia del Verbano Cusio Ossola, con la quali l'Agenzia si avvale di n. 1 dipendente in comando della Provincia.

A fine dicembre 2020 è stata avviata la procedura per la sottoscrizione di analoga convenzione con la provincia di Alessandria.

L'Agenzia con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 27 del 16/12/2020 e la Regione Piemonte con deliberazione di Giunta regionale n.8-2688 del 29/12/2020 hanno approvato lo schema di "Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese di personale regionale distaccato presso le province e la città metropolitana ai sensi degli artt. 3, comma 10 e 12, comma 4 della Legge Regionale del 29 ottobre 2015, n. 23. In seguito alla sottoscrizione della Convenzione, dal mese di febbraio 2021 è stato attivato il distacco presso la sede dell'Agenzia di un dipendente della Regione Piemonte.

3.1. Fondo di riserva

Il fondo di riserva ai sensi ed in applicazione dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., è stato previsto per ciascun anno in una misura compresa tra lo 0,3% ed il 2% del totale delle spese correnti.

Il fondo di riserva sul 2021 è pari ad Euro 1.914.000,00 e Euro 1.780.000,00 sulle annualità 2022-2023.

3.2. Limiti di spesa fissati dalla normativa nazionale

Il vincolo relativo alle spese di personale per l'esercizio 2021 stabilito dall'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., come confermato dall'art. 762 della Legge n. 208/2015, è pari alla spesa sostenuta nell'anno 2008, ossia Euro 1.309.325,23; le rispettive previsioni di spesa nel bilancio di previsione, comprensive delle spese per rimborso del personale comandato ed al netto delle somme finanziate dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente, sono pari ad Euro 1.831.567,52.

Il limite di spesa di cui sopra, fotografa però non solo un anno in cui l'Agenzia rispetto alla dotazione organica allora prevista aveva un contingente di personale in servizio inferiore, per via delle disposizioni di legge che limitavano le assunzioni, ma anche, letteralmente, un "altro" Ente, in quanto i compiti e le funzioni assegnati dall'allora vigente L.R. 1/2000 all'Agenzia erano sostanzialmente diversi e limitati rispetto a quelli odierni, oggetto di una sostanziale riforma da parte del legislatore regionale con le modifiche apportate alla L.R. 1/2000 dalle LL.RR. 1/2015 e 9/2015.

Precedentemente, l'articolo 8, comma 2 della L.R. 1/2000 stabiliva che l'Agenzia (che all'epoca era definita dal legislatore Agenzia della mobilità metropolitana) gestisse tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare "quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano".

In seguito alla citata riforma del 2015 l’Agenzia, non solo è stata ridenominata in Agenzia della mobilità piemontese, ma in base alla legge regionale di riforma è costituita “per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale.”

L’Agenzia gestisce quindi “tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti. [...]” (art. 8, comma 2 L.R. 1/2000 modificato dalla L.R. 1/2015).

Agli originari 34 enti consorziati (tra i quali Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comuni dell’area metropolitana), hanno aderito all’Agenzia ulteriori 26 enti portando a 60 enti il numero totale degli enti consorziati.

A corollario di quanto sopra, con l’art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 è stato previsto che gli enti soggetti di delega stipulassero, con l’Agenzia, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere. Ciò è avvenuto oltre che con gli enti soggetti di delega, con la Regione Piemonte con riferimento al contratto di servizio di TPL ferroviario.

La riforma del 2015 ha anche modificato le modalità di finanziamento delle spese di funzionamento del sistema di gestione del TPL regionale.

Prima della riforma del 2015, considerata la pluralità di enti a cui erano attribuite funzioni delegate in materia di TPL, l’art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 stabiliva che “I comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare una somma non superiore all’1 per cento del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate. Per le stesse finalità le province sono autorizzate, in aggiunta alla spesa annuale minima pari a lire 150 milioni [pari a 77.468,53 euro], salvo aggiornamento annuale in base all’andamento dell’inflazione, a destinare una somma non superiore all’1 per cento dello stanziamento annuale disponibile.”

Ai sensi del successivo comma 3 bis, l’Ente (Agenzia) era invece autorizzata “a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.”

Il nuovo art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000, prevede ora che “Per far fronte agli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni svolte dall’Agenzia della mobilità piemontese è destinata una somma non superiore all’1 per cento delle risorse programmate per i relativi servizi di trasporto pubblico locale. Tale somma, individuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma triennale dei servizi, può comprendere anche la copertura di spese inerenti alle competenze direttamente esercitate dagli enti consorziati in materia di mobilità e trasporti.”.

Coerentemente non è più prevista una fonte per il finanziamento delle spese di funzionamento degli enti già soggetti di delega.

Con D.G.R 8086 del 14/12/2018 la Regione Piemonte ha garantito, nelle more dell’approvazione del “Programma Triennale dei Servizi (PTS) di TPL 2019-2021” la copertura finanziaria dei servizi di trasporto per l’anno 2019. Tali somme sono comprensive delle spese di funzionamento dell’Agenzia

Con deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n. 2 del 2/4/2019 avente ad oggetto “Bilancio 2019-2021” le previsioni di competenza 2019 relative ai trasferimenti da parte della Regione Piemonte, da destinare alle spese di funzionamento dell’Agenzia della mobilità Piemontese, sono state quantificate in Euro 4.900.000,00.

Tale importo è onnicomprensivo, e ricomprende oltre alle mere spese per acquisto beni e servizi, le risorse destinate a finanziare il costo del personale, non solo già dipendente dell’Agenzia ma anche quello relativo all’ulteriore personale che l’Agenzia dovrebbe poter utilizzare e assumere all’esito della riforma del 2015.

Premesso che il limite di spesa Euro 1.309.325,23 già calcolato per l'Agenzia della mobilità metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 562 del D.lgs. 296/2006, non può essere applicato all'ente nella sua nuova connotazione, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 06/09/2018 si è ritenuto necessario individuare un criterio per la definizione di un nuovo limite di spesa affinché la riforma del 2015 possa trovare compimento.

A tal fine, assumendo come base il limite di spesa Euro 1.309.325,23, si è ritenuto di poter stimare il valore dell'incremento di tale limite di spesa nell'importo corrispondente a quello che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 pre-riforma, gli enti soggetti di delega erano legittimati ad utilizzare per le proprie spese di funzionamento.

La base di riferimento utilizzata è quella relativa alle risorse assegnate per il TPL su strada per l'anno 2014 (ultimo anno ante riforma L.R. 1/2015), con Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2013, n. 18-6536, avente ad oggetto l'Approvazione del Programma Triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della l.r. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.,

Applicando le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 vigente nel 2014, alle risorse assegnate agli enti soggetti di delega (al netto delle risorse assegnate all'Agenzia) è possibile calcolare l'importo complessivo che gli enti soggetti di delega potevano destinare per le spese di funzionamento in Euro 1.629.532,00.

Tale importo incrementato al limite di spesa per il personale calcolato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 562 del D.lgs. 296/2006, consente di individuare in Euro 2.938.857,42 il limite che l'Agenzia potrà prendere a riferimento per le spese di personale nella nuova conformazione delineata ai sensi della riforma del 2015.

Il DI 124/2019 convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha abrogato, a decorrere dal 2020, i seguenti limiti:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012).

3.3. Accantonamento al Fondo passività potenziali

Con deliberazione dell'Assemblea n. 7/2015 è stato costituito il Fondo per le passività potenziali volto a dare copertura alle spese derivanti da eventuali contenziosi inerenti i servizi di trasporto pubblico regolati dai contratti di servizio che fanno capo all'Agenzia della mobilità piemontese; la dotazione iniziale del Fondo, pari ad Euro 4.500.000,00, è stata finanziata tramite applicazione di apposita quota accantonata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2014, ai sensi ed in applicazione dell'art. 167, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20/2016 è stato effettuato un prelievo di Euro 3.540.000,00, mentre con deliberazione dell'Assemblea n. 4/2016 è stato disposto un incremento di Euro 108.216,39 e contestualmente ne è stata ampliata la destinazione per fronteggiare il verificarsi di eventuali e temporanee necessità di copertura dei corrispettivi a saldo annuali dei contratti di servizio

di trasporto pubblico locale, conferiti dai rispettivi Enti locali soggetti di delega all'Agenzia della Mobilità Piemontese in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2015 di ulteriore modifica della legge regionale 1/2000.

Per quanto sopra riportato la dotazione disponibile del fondo al 31.12.2016 era pari ad Euro 1.068.216,39 cui sono stati aggiunti Euro 1 milione in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, per un totale complessivo tuttora in essere pari a Euro 2.068.216,39.

Dato atto che con deliberazione n. 6/2018 del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2018 sono stati approvati l'atto transattivo con GTT s.p.a. e il documento programmatico denominato "Interventi previsti in materia di trasporto pubblico locale che rilevano ai fini del piano finanziario GTT";

Con Deliberazione di Assemblea n. 5/2018 del 6/9/2018 si è ritenuto pertanto, in coerenza con quanto sopra, procedere alla riduzione del suddetto "Fondo accantonamento passività potenziali" per un importo di Euro 1.768.216,39, mantenendone pertanto una residua dotazione pari ad Euro 350.000,00 destinata a fronteggiare eventuali e temporanee necessità di copertura dei corrispettivi a saldo annuali dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale, secondo quanto previsto nella deliberazione dell'Assemblea n. 4/2016 del 3 settembre 2016.

In sede di Rendiconto 2019 si era proceduto ad accantonare l'importo di Euro 4.146.443,43, a seguito della verifica dell'inesigibilità dell'IVA Stato 2017 e alla contestuale insussistenza di entrata, per fondo passività potenziali.

Con l'approvazione del Rendiconto 2019 ed è stato destinato l'avanzo libero di Euro 2.443.093,93 a fondo passività potenziali per il contenzioso con TRENITALIA S.p.a.

Il fondo passività potenziali ammonta complessivamente pertanto a Euro 6.931.557,36.

Il collegio dei Revisori nella seduta del 9 febbraio 2021 in occasione della verifica ordinaria di cassa al 31/12/2021, invitava a valutare in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione di accantonare una somma destinata ad alimentare il fondo contenzioso e di proporre all'assemblea di accantonare l'eventuale avanzo libero scaturente dal Rendiconto dell'esercizio 2020 a fondo contenzioso.

3.4. Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

In via generale, non richiedono accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, così come i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa; pertanto, visto l'insieme degli stanziamenti di entrata del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, le uniche poste suscettibili di accantonamento al suddetto fondo sono quelle iscritte all'interno del titolo 3 "Entrate extratributarie". A partire dall'esercizio 2021 la media da utilizzare per il calcolo è solo quella semplice ed il calcolo è effettuato per un valore pari al 100% del determinato.

Sulla base dell'analisi dell'andamento percentuale degli incassi rispetto sugli accertamenti di tali poste con riferimento al quinquennio 2015/2019, si è reso necessario l'accantonamento di Euro 23.569,00 su ciascun anno del bilancio di previsione, come specificato nel rispettivo Allegato c).

3.5. Elenco quote vincolate ed accantonate del risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2019

Le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020 sono pari ad Euro 7.135.257,77 così suddivise:

- Euro 6.931.557,36 relativi alla quota del risultato di amministrazione accantonata a copertura del fondo passività potenziali.
- Euro 7.980,00 FCDE.
- Euro 195.720,41 per altri accantonamenti.

Le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020 sono pari a Euro 20.224.584,64 le seguenti:

- Euro 795.115,37, inerenti la copertura dell'iscrizione in spesa delle somme derivanti da trasferimenti regionali di conto capitale a destinazione vincolata accertati nel corso degli esercizi precedenti.
- Euro 1.450.000,00 relativi all'accantonamento del fondo consortile dell'Agenzia della mobilità piemontese;
- Euro 946.751,02 relativi all'accantonamento per la restituzione delle quote eccedenti il fondo consortile dell'Agenzia della mobilità piemontese,
- Euro 108.970,39 relativi all'accantonamento al fondo consortile delle risorse regionali di cui all'art. 7, comma 1 della Convenzione 2 capoverso che prevede "L'adesione degli enti soggetti di delega non già aderenti all'Agenzia, non è subordinata all'immediato versamento della quota di partecipazione. Temporaneamente, le quote di partecipazione al fondo consortile, che non siano versate da tali enti all'atto dell'adesione, sono poste a carico della Regione Piemonte. Al verificarsi del versamento della quota di adesione da parte degli enti aderenti, la Regione renderà disponibile la somma corrispondente secondo le decisioni dell'Assemblea di Bacino territorialmente competente".

Con riferimento ai progetto europei sono stati istituiti, in applicazione dell'art. 167, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fondo per l'accantonamento delle risorse di complessivi Euro 165.731,00, volti a fronteggiare le potenziali restituzioni alla Regione Piemonte e alla Città metropolitana di Torino per eventuali minori rendicontazioni rispetto ai quadri economici approvati con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

3.6. Entrate e Spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione non sono previste entrate non ricorrenti ad eccezione di quelle inerenti i Progetti Europei, mentre le spese correnti non ricorrenti afferiscono ai seguenti affidamenti inseriti tra le previsioni inerenti prestazioni di servizio.

- Monitoraggio sulla qualità del servizio ferroviario: si prevede una spesa complessiva pari ad Euro 521.000,00 (o.f.i.) sul triennio 2021-2023, imputata interamente sul programma 01 "Trasporto ferroviario", è stata imputata per Euro 86.833,33 sul 2021, per Euro 173.666,67 sul 2022 e sul 2023 e per Euro 86.833,33 sull'annualità successiva.
- Indagine sulla mobilità e qualità dei servizi di trasporto: la spesa complessivamente pari ad Euro 521.000,00 (o.f.i.) è stata imputata per Euro 156.300,00 sul 2021 e per Euro 364.700,00 sul 2022; a livello di programma, la spesa è suddivisa nella misura del 38% e del 62% rispettivamente sui programmi "Trasporto ferroviario" e "Trasporto pubblico locale".
- Osservatorio dei trasporti extraurbani: la spesa prevista è relativa ad un servizio biennale il cui costo è pari ad Euro 80.000,00 (o.f.i.) imputata interamente sul programma 02 "Trasporto

pubblico locale”; la spesa è ripartita su due anni del bilancio, è stata imputata per Euro 7.666,67 sul 2021 e per Euro 84.333,33 sul 2022.

Per quanto concerne i Progetti Europei:

- Progetto CO&GO: l’Agenzia della mobilità piemontese è soggetto attuatore della Città metropolitana di Torino del Progetto Co&Go, finanziato dall’Unione Europea tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito del programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia. Il Progetto è iniziato nel corso del 2018, la spesa è interamente imputata sul programma 02 “Trasporto pubblico locale” ed è ripartita per Euro 130.273,38 sul 2021 di cui Euro 40.920,00 per spese in conto capitale finanziate da avanzo. Il progetto, la cui conclusione era originariamente prevista per il 2020, è stato prorogato di un anno dall’Autorità di gestione a causa dell’emergenza epidemiologica in corso che ha comportato un rallentamento delle attività progettuali.
- Progetto TVA l’Agenzia della mobilità piemontese partecipa come partner al Progetto europeo TVA “Il trenino verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l’Ossola e il Vallese” finanziato all’interno del Programma di cooperazione ITERREG V- A Italia Svizzera 2014-2020. La spesa è interamente imputata sul programma 02 “Trasporto pubblico locale” ed è ripartita per Euro 34.250,74 sul 2021.
- Progetto MOBILAB l’Agenzia della mobilità piemontese è soggetto attuatore della Città metropolitana di Torino del Progetto MOBILAB finanziato dall’Unione Europea tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all’interno del programma di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA Italia-Francia 2014-2020, Piano integrato territoriale “GRAIES LAB”. La spesa è interamente imputata sul programma 02 “Trasporto pubblico locale” ed è ripartita per Euro 67.850,54 sul 2021 e per Euro 10.361,50 sul 2022. Il progetto è stato prorogato dall’Autorità di gestione fino ad ottobre 2022 a causa dell’emergenza epidemiologica in corso che ha comportato un rallentamento delle attività progettuali.
- Progetto CUORE DINAMICO l’Agenzia della mobilità piemontese è soggetto attuatore della Città metropolitana di Torino del Progetto CUORE DINAMICO finanziato dall’Unione Europea tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all’interno del programma di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA Italia-Francia 2014-2020, Piano integrato territoriale “Le alte valli – cuore delle Alpi”. La spesa è interamente imputata sul programma 02 “Trasporto pubblico locale” ed è ripartita per Euro 74.299,30 sul 2021 e per Euro 15.367,15 sul 2022. Il progetto, la cui conclusione era originariamente prevista per il 2021, è stato prorogato dall’Autorità di gestione fino ad ottobre 2022 a causa dell’emergenza epidemiologica in corso che ha comportato un rallentamento delle attività progettuali.

Per quanto concerne le spese in conto capitale sono previste entrate e spese non ricorrenti relative a:

- Navi e natanti simili per trasporto passeggeri o merci: la spesa complessiva prevista è pari a Euro 574.704,32 ripartita come segue:
 - Euro 133.876,00 sul 2021
 - Euro 382.047,01 sul 2022
 - Euro 52.450,00 sul 2023

La spesa viene finanziata per Euro 494.007,01 da contributo ministeriale, da attivarsi per il tramite della Regione Piemonte, volto al parziale finanziamento dell’acquisto di un mezzo destinato al trasporto per vie d’acqua anche tramite utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, in relazione alle modalità di erogazione del contributo e per Euro 80.697,31 da una quota a carico dell’Agenzia, Nel corso del 2020 sono già state sostenute spese per Euro 6.331,31 relative alla quota a carico dell’Agenzia per l’affidamento della progettazione preliminare.;

Per quanto riguarda gli interventi programmati per spese di investimento sull'annualità 2021 si ha complessivamente una spesa così ripartita:

- mobili e arredi, Euro 36.700,00;
- hardware, Euro 25.000,00;
- altri beni materiali, Euro 2.523,00;
- software, Euro 90.000,00
- Progetto CO&GO contributi per investimenti Euro 42.920,00
- Spese e Trasferimenti per acquisto trasporto per vie d'acqua Euro 170.434,60

3.7. Ulteriori informazioni

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 non prevede:

- interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito;
- garanzie principali o sussidiarie prestate a favore di enti e di altri soggetti;
- oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Agenzia della mobilità piemontese non possiede partecipazioni e non ha costituito alcun ente o organismo strumentale.

Il comma 854 della L.145/2018 ha imposto l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali. L'Agenzia non risulta soggetta alla disciplina relativa al "Fondo di garanzia sui debiti commerciali, di cui al comma 854, in quanto ai sensi del comma 863 della sopraindicata Legge, il calcolo del fondo "non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"